



FUNGHI IN REGOLA

*Regolamento per la disciplina di raccolta
dei funghi epigei freschi commestibili
nel territorio del Comelico*



ART. 1 – FINALITÀ DELLA DISCIPLINA

Il presente regolamento disciplina, nel territorio del Comelico, l'organizzazione del sistema di gestione e la vigilanza sull'osservanza delle norme in esso contenute per la raccolta dei funghi epigei freschi commestibili, secondo la vigente normativa europea, nazionale e regionale.

La disciplina è finalizzata a conservare l'equilibrio delle biocenosi fungine e vegetali ed assicurare la tutela e l'incremento del patrimonio naturale dell'area, compresi la biodiversità e i servizi ecosistemici, preservando tali risorse da un eccessivo impatto antropico pur salvaguardando nel contempo gli usi e le consuetudini della popolazione locale ovvero delle comunità regoliere.

ART. 2 – COMPETENZA E TERRITORIO

L'ambito di applicazione del regolamento corrisponde al territorio amministrativo dei Comuni di: Comelico Superiore, Danta di Cadore, San Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore e Santo Stefano di Cadore.

Le singole Regole Comunioni Familiari del Comelico (RCFC) e l'Unione Montana Comelico (UMC), in qualità di enti competenti in materia di raccolta funghi ai sensi e nei limiti della L.R. Veneto n. 23/1996, delegano il Consorzio Regole del Comelico (CRC) alla gestione della raccolta funghi e all'applicazione di quanto stabilito dal presente regolamento e dalla normativa di riferimento. Le deleghe di gestione del servizio di cui sopra sono rilasciate con validità annuale tacitamente rinnovabile, salvo loro revoca da comunicare al Consorzio Regole del Comelico entro il 31 dicembre, a valere dall'anno successivo.

Entro i confini di cui al comma 1 sono sempre fatti salvi i divieti di raccolta nelle aree interdette come da art. 5 della L.R. Veneto n. 23/1996 e D.G.R. Veneto n. 739/2012. I proprietari o conduttori di fondi che intendessero esercitare il proprio diritto di riserva alla raccolta dei funghi epigei da parte dei possessori del Permesso Funghi in Regola (PFR) sono tenuti a manifestarlo, a propria cura e spese, in forma idonea a portare inequivocabilmente a conoscenza dei terzi tale volontà, ivi compresa l'apposizione lungo i confini di adeguato numero di tabelle recanti tale divieto.

Gli enti preposti possono determinare con proprio provvedimento ulteriori zone di particolare pregio naturalistico ambientale ove vietare la raccolta dei funghi.

ART. 3 – DISPOSIZIONI ATTUATIVE

L'Unione Montana Comelico e le Regole Comunioni Familiari del Comelico approvano il presente regolamento e le disposizioni attuative dello stesso.

Ogni anno, entro il 30 aprile, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dalle deleghe di gestione, il Consorzio Regole del Comelico può sottoporre all'approvazione dei suddetti enti competenti eventuali aggiornamenti o integrazioni al regolamento stesso e alle disposizioni attuative inerenti l'entità del versamento e le modalità di rilascio del PFR per l'anno corrente nonché ogni altra previsione relativa all'esercizio della disciplina.

Le modifiche approvate sono pubblicate all'albo delle Regole, dell'Unione Montana e del CRC nonché comunicate ai Comuni di cui all'art. 2 del presente regolamento.

ART. 4 – MODALITÀ E DIVIETI DI RACCOLTA

Nella ricerca delle specie di cui al presente regolamento tutti i cercatori sono tenuti ad assumere una condotta rispettosa dell'ambiente, della flora e della fauna selvatica come da normativa vigente.

È fatto obbligo ai cercatori di pulire sommariamente i funghi al momento della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed areati, atti a consentire la dispersione delle spore. Il carpoforo deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche utili alla certa determinazione della specie.

A tutela della biodiversità e degli equilibri ecosistemici, nonché a salvaguardia della sicurezza personale:

- è vietato qualsiasi danneggiamento volontario a carico della vegetazione compresi funghi ed altre specie commestibili e non;
- è vietato l'utilizzo di rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, i miceli fungini, gli apparati radicali, le piante stesse e la vegetazione in genere;
- è vietata la raccolta nei centri abitati, nel verde pubblico urbano, in aree industriali, nelle pertinenze di edifici, lungo strade ad elevata intensità veicolare, in aree che ospitano cantieri di sistemazione idraulica e forestale, in boschi percorsi da incendio, in aree boscate oggetto di rinfoltimento, su pascoli o terreni coltivati e in aree recintate;
- è vietato raccogliere funghi epigei non commestibili nonché esemplari fungini non ancora giunti a maturazione o già in fase di marcescenza, infestati da vermi o parassiti e gravemente danneggiati, ovvero non destinabili al consumo alimentare umano;
- è vietata la ricerca durante le ore notturne, ovvero da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole, nonché nel corso di eventi meteorologici avversi ed in tutte le condizioni di pericolo o di scarsa visibilità.

È inoltre fatto divieto ai cercatori di introdursi in aree interdette alla raccolta.

Il Consorzio Regole del Comelico può prevedere ulteriori divieti e prescrizioni, in convenzione con l'Unione Montana Comelico e le Regole Comunioni Familiari del Comelico, nel rispetto della vigente normativa.



ART. 5 – TITOLO PER LA RACCOLTA

La raccolta dei funghi epigei commestibili nel territorio del Comelico è consentita esclusivamente a coloro che siano in possesso di idoneo titolo per la raccolta accompagnato da un documento di identità in corso di validità.

Ai sensi della L.R. Veneto 23/1996, costituisce titolo per la raccolta la ricevuta di versamento del contributo denominato "Permesso Funghi in Regola" (PFR).

Il permesso è rilasciato dal Consorzio Regole del Comelico in nome e per conto degli enti competenti ovvero UMC e RCFC, per mezzo degli esercizi commerciali e degli intermediari digitali convenzionati come da Disposizioni attuative annuali.

Non è possibile emettere il PFR a favore di minori di 14 anni. Per i minorenni di età compresa fra i 14 e i 18 anni il titolo è rilasciato a chi ne eserciti la responsabilità genitoriale ma riporta il nome del minore. Ai minori di 14 anni è permessa la raccolta solo in presenza di un accompagnatore munito dell'idoneo titolo. I funghi raccolti da essi concorrono al quantitativo giornaliero consentito all'accompagnatore già autorizzato.

Il titolo per la raccolta è unico, nominativo, non trasferibile, valido per un solo cercatore e nel solo ambito territoriale di cui all'art. 2 della presente disciplina. Esso non è mai rimborsabile né duplicabile.

Il titolo, indipendentemente dall'orario di acquisto, ha validità dalla prima data utile per la raccolta compreso il giorno di emissione. Esso deve essere sempre conservato, integro e leggibile, per tutto il proprio periodo di validità.

Ai fini dell'attività di vigilanza, il titolo deve garantire la certezza del pagamento del previsto contributo e pertanto riportare: tipologia di permesso, importo versato, dati del titolare e periodo di riferimento della validità.

ART. 6 – ESONERO DAL TITOLO

La raccolta dei funghi epigei commestibili è libera per i soggetti indicati dall'art. 2, comma 3, della L.R. Veneto n. 23/1996, ovvero i proprietari, conduttori o usufruttuari e loro familiari nei rispettivi fondi nonché i regolieri nelle sole proprietà della regola di appartenenza.

Sono altresì esentati dal possesso del PFR i portatori di handicap così come indicati dalla Legge 5 febbraio 1992 n.104, nonché i detentori di autorizzazione speciale per fini didattici, divulgativi e scientifici rilasciata dalla Direzione regionale competente, ai sensi dell'art. 8 della L.R. Veneto n. 23/1996.

Al fine di consentire i controlli, i soggetti esentati di cui ai commi precedenti devono essere in possesso di idoneo documento di identità in corso di validità e comprovare il titolo che consente l'esonero dal pagamento del permesso, mediante la presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio come da art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

È fatta salva la previsione di ulteriori categorie di soggetti esonerati dal pagamento..

ART. 7 – TIPOLOGIE DI TITOLO

Nel rispetto della L.R. Veneto n. 23/1996 e della D.G.R. Veneto n. 739/2012, ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento sono approvate le tipologie di permessi rilasciabili suddivise per rispettivi importi di versamento, validità dei titoli e soggetti cercatori, secondo lo schema seguente.

Gli importi di cui sopra sono definiti dalle disposizioni attuative annuali.

Restano fermi i limiti di cui all'art. 8 della presente disciplina.

Il Permesso Funghi in Regola può essere: giornaliero (GR), settimanale (ST), mensile (MN) e stagionale (SG). Il giornaliero è valido per un giorno di raccolta, a partire dalla data di emissione. Il titolo settimanale consente la raccolta tre giorni utili consecutivi mentre il mensile ne comprende quindici, sempre dal giorno di emissione. Il permesso stagionale è valido fino al 31/12 dell'anno di emissione.

Le tariffe per i titoli giornaliero e settimanale sono differenziate per gli ospiti villeggianti (OV) e pendolari (OP). Si definiscono ospiti villeggianti coloro che alloggino in una struttura registrata sita in Comelico. Al contrario, sono definiti ospiti pendolari i cercatori che si trovino in Comelico senza alloggiare in alcuna struttura registrata.

L'entità del versamento richiesto agli ospiti per i permessi mensile e stagionale è invece uguale per villeggianti e pendolari.

Il titolo per la raccolta per i residenti ordinari (RO) o agevolati (RA) è esclusivamente stagionale, differenziato nell'importo tra le due categorie. Si definiscono ordinari i residenti anagraficamente in uno dei Comuni di cui all'art. 2 del presente regolamento. Sono invece definiti residenti agevolati coloro che rientrano in una delle categorie di cui al comma 2 dell'art. 9 di questa disciplina.

Gli importi in oggetto sono definiti dalle disposizioni attuative annuali, ai sensi della D.G.R. n. 267/2024.

Restano fermi i limiti di cui all'art. 8 della presente disciplina.



ART. 8 – GIORNATE E LIMITI DI RACCOLTA

La raccolta dei funghi epigei freschi nel territorio del Comelico per i non residenti, detti “ospiti”, è consentita nelle giornate di: martedì, venerdì, domenica e tutti i giorni festivi infrasettimanali. Come da L.R. Veneto n. 23/1996, per i residenti in uno dei comuni di cui all’art. 2 del presente regolamento è invece possibile la raccolta tutti i giorni della settimana.

Al fine di conservare l’equilibrio delle biocenosi fungine e vegetali, la raccolta pro capite dei funghi epigei freschi commestibili avviene nei limiti e secondo le modalità stabilite dall’art. 3 della L.R. Veneto 23/1996. Pertanto, per i cercatori ordinari di cui alla presente disciplina la raccolta giornaliera è limitata complessivamente in Kg 3, di cui non più di Kg 1 delle seguenti specie:



AGROCYBE AEGERITA (Pioppini)
AMANITA CAESAREA (Ovoli)
BOLETUS gruppo edulis (Porcini)
CALOCYBE GAMBOSA (Tricholoma Georgii) (Fungo di S. Giorgio, Prugnolo)
CANTHARELLUS CIBARIUS (Finferlo, gallinaccio)
CANTHARELLUS LUTESCENS (Finferla)
CLITOPILUS PRUNULUS (Prugnolo)
CLITOCYBE GEOTROPA
CRATERELLUS CORNUCOPIOIDES (Trombetta da morto)
MACROLEPIOTA PROCERA e simili (Mazza di tamburo)
MORCHELLA tutte le specie compresi i generi Mitrophora e Verpa (Spugnola)
POLYPORUS poe caprae
TRICHOLOMA gruppo terreum (morette)
RUSSULA VIRESCENS (verdone)

Differenti e ulteriori limitazioni di giornate, di quantità e di specie possono essere disposte con provvedimento degli enti competenti come da normativa vigente.

ART. 9 – AGEVOLAZIONI ALLA RACCOLTA

Ai residenti in uno dei Comuni di cui all’art. 2 della presente disciplina che effettuino la raccolta ad integrazione del proprio reddito, si applica l’art. 10 della L.R. Veneto n. 23/1996 nonché l’art. 6 del D.G.R. Veneto n. 739/2012, con possibilità di deroga dai limiti giornalieri stabiliti per legge.

Ai sensi degli art. 3, comma 4, e art. 6, comma 2, del D.G.R. Veneto n. 739/2012, è inoltre consentita l’agevolazione alla raccolta fino ad un massimo del triplo di quanto prescritto all’art. 8 del presente regolamento, oltre che ai soggetti di cui all’art. 10, comma 2, della L.R. Veneto n. 23/1996, anche a coloro che risultino residenti continuativamente nei comuni di cui all’art. 2 della presente disciplina dalla nascita o da almeno 30 anni.

Per triplo di quanto previsto all’art. 8 si intende un quantitativo massimo giornaliero consentito pro capite pari a 9 kg, di cui non più di 3 kg di ciascuna delle specie ivi elencate.

ART. 10 – RESPONSABILITÀ DEI CERCATORI

Il possesso del titolo PFR non dà in nessun modo diritto al transito con mezzi motorizzati sulle strade forestali e silvo-pastorali di cui alla L.R. Veneto n. 14 del 14/03/1992, né alla sosta dei veicoli.

Il possesso del titolo alla raccolta dei funghi non esonera dal rispetto dei diritti di terzi e dalle limitazioni stabilite dalle vigenti norme in materia di proprietà privata.

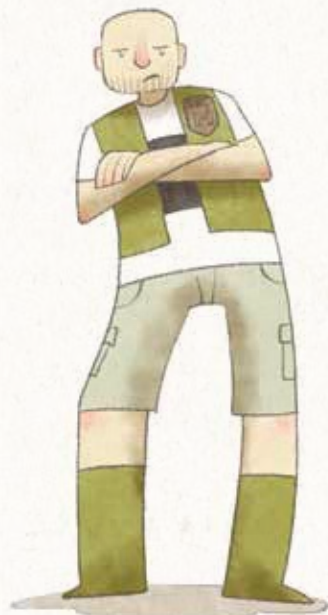
La raccolta funghi avviene in regime di autoresponsabilità da parte del cercatore, sia con riferimento ai luoghi percorsi che al raccolto

ART. 11 – VIGILANZA

Nel rispetto delle disposizioni di Legge, nonché del presente Regolamento, è demandata ai soggetti di cui all'art. 12 della L.R. Veneto n. 23/1996. Ai sensi dell'art. 7 del D.G.R. Veneto n. 739/2012, la vigilanza è inoltre demandata anche alle guardie giurate del CRC e delle singole Regole comunioni Familiari del Comelico conferenti delega alla gestione della raccolta funghi, dotate di specifico tesserino di riconoscimento secondo le norme vigenti.

In caso di verifica, tutti i cercatori sono tenuti ad esibire il titolo per la raccolta unitamente al documento d'identità. Il rifiuto di esibizione di uno dei documenti già citati equivale alla raccolta senza titolo.

In caso di accertata trasgressione di una o più prescrizioni del presente regolamento, ovvero delle disposizioni di legge in materia, è emesso il verbale di sanzione.



ART. 12 – SANZIONI

Per la violazione delle disposizioni di Legge e per le sanzioni pecuniarie, si richiama l'art. 13 della L.R. Veneto n. 23/1996.

Per l'accertamento delle violazioni di cui alla vigente normativa ed al presente regolamento nonché per l'irrogazione e l'introito delle relative sanzioni, trovano applicazione la Legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e la legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale" e loro successive modificazioni.

L'applicazione delle sanzioni amministrative comporta, altresì, la confisca del prodotto che è distrutto sul posto innanzi al trasgressore o consegnato, previo controllo micologico, a enti o istituzioni di beneficenza. In conformità a quanto prescritto dalla L. n. 689/1981, la confisca si riferisce al "prodotto" della violazione e, pertanto, è valutata caso per caso. Nella fattispecie di raccolta eccedente il consentito, la confisca riguarda solo l'eccedente. Nei restanti casi essa interessa invece l'intero raccolto.

ART. 13 – INTROITI E LORO RIPARTIZIONE

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. Veneto n. 23/1996 e dell'art. 7 della D.G.R. Veneto n. 739/2012, le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative sono trasferite, nei limiti stabiliti per legge, dai Comuni al Consorzio Regole del Comelico che provvede all'integrale ripartizione a favore degli Enti competenti, quali Unione Montana Comelico e Regole Comunioni Familiari del Comelico. Analogamente sono trasferiti gli introiti derivanti dal versamento del contributo per l'emissione del Permesso Funghi in Regola, al netto delle spese di gestione, amministrative e di vigilanza.

La ripartizione di cui al punto precedente avviene secondo quanto previsto dalle convenzioni o deleghe di gestione in essere.

Tali introiti sono destinati da parte degli Enti competenti alle attività stabilite dall'art. 16 della L.R. Veneto n. 23/1996.

Entro il 30 giugno di ogni anno, l'Unione Montana Comelico e le Regole Comunioni Familiari del Comelico inviano alla Giunta regionale la relazione di cui all'art. 16 della L.R. Veneto n. 23/1996, contenente l'importo annuale riscosso dei versamenti dei contributi per la raccolta, l'entità dei proventi delle sanzioni amministrative e la modalità di utilizzo degli stessi.

ART. 14 – NORME FINALI

Per necessità informative, statistiche e programmatiche, entro 60 giorni dalla loro adozione il Consorzio Regole del Comelico invia alla Giunta regionale o pubblica sul proprio sito web i provvedimenti e i regolamenti a carattere generale, compreso la presente disciplina, emanati in base alla normativa regionale in materia.

I costi per il servizio reso dal CRC per la gestione della raccolta funghi di cui al presente Regolamento, restano interamente a carico di Unione Montana Comelico e Regole Comunioni Familiari del Comelico secondo le ripartizioni convenute.

Per quanto non contenuto nel presente regolamento si fa riferimento alla L.R. Veneto n. 23 del 19 agosto 1996 e alle disposizioni esecutive di attuazione approvate con D.G.R. Veneto n. 739 del 02 maggio 2012 e successive modificazioni.



INDICE

ART. 1 – FINALITÀ DELLA DISCIPLINA	3
ART. 2 – COMPETENZA E TERRITORIO	3
ART. 3 – DISPOSIZIONI ATTUATIVE	3
ART. 4 – MODALITÀ E DIVIETI DI RACCOLTA	4
ART. 5 – TITOLO PER LA RACCOLTA	5
ART. 6 – ESONERO DAL TITOLO	5
ART. 7 – TIPOLOGIE DI TITOLO	6
ART. 8 – GIORNATE E LIMITI DI RACCOLTA	7
ART. 9 – AGEVOLAZIONI ALLA RACCOLTA	7
ART. 10 – RESPONSABILITÀ DEI CERCATORI	8
ART. 11 – VIGILANZA	8
ART. 12 – SANZIONI	8
ART. 13 – INTROITI E LORO RIPARTIZIONE	9
ART. 14 – NORME FINALI	9
INDICE	10

Iniziativa finanziata dal Complemento di sviluppo Rurale per il Veneto 2023-2027

Organismo responsabile dell'informazione: Consorzio Regole del Comelico,
capofila del Gruppo di Cooperazione FRCOM

Autorità di gestione regionale:
Regione del Veneto - Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione

Consorzio Regole del Comelico
Via Udine 94 Santo Stefano di Cadore (BL)
+39 3514754236 - consorzio@regoledelcomelico.it
www.regoledelcomelico.it - www.funghiinregola.it

